

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-585 del 05/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero
Proposta	n. PDET-AMB-2018-530 del 31/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L. con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/12/2016, acquisita al Prot. Unione 50293 e da Arpa al PGFC/2016/18652 del 22/12/2016, da **SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L.** nella persona di Patrizio Bernabini in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/01/2017 Prot. Unione 1859, acquisita da Arpae al PGFC/2016/563, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di documentazione relativamente all'impatto acustico;

Vista la successiva Nota Prot. Unione 2793 del 20/01/2017, acquisita al PGFC/2017/871, con la quale il SUAP ha richiesto ulteriori integrazioni in merito agli scarichi;

Preso atto che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con nota Prot. Unione 7241 del 17/02/2017, acquisita al PGFC/2017/2501, il SUAP ha concesso alla ditta proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste;

Dato atto che in data 01/03/2017 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 8926 e da Arpae al PGFC/2017/3251;

Visto che in data 04/12/2017 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 49888 e da Arpae al PGFC/2017/18204;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 22/01/2017 con Atto Prot. Unione 3109/466, acquisito da Arpae al PGFC/2018/1202, il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato quanto segue: *“vista l'allegata Dichiarazione, datata 19 dicembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Alberto Navacchia di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale (...) in merito all'IMPATTO ACUSTICO e relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione acustica di cui sopra, ESPRIME IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN OGGETTO a condizione che in ogni momento dell'attività sia garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Unione 3109/466, acquisito da Arpae al PGFC/2018/1202, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n. 140 Prot. 2711 del 21/12/2012 rilasciata dal Comune di Verghereto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

3. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L.** (C.F./P.IVA 03366200404) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero, **per l'insediamento adibito a produzione di pasta e piadina sito in Comune di Verghereto, Via dei Laghi n. 32/B - Alfero.**
4. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**
5. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
7. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
10. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 20/12/2016 (P.G. N. 50656 del 22/12/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura;

visti:

-il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

-il parere Hera protocollo n. 120683 del 14/12/2017 acquisito al PG N 53333/466 del 22/12/2017, nelle cui premesse è riportato quanto segue: *"(...) Preso atto delle modifiche da apportare allo stabilimento, che consistono nell'ampliamento del laboratorio per la produzione di piadina, in luogo dei locali di lavorazione dei salumi, collocati al piano terra dell'edificio. Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 2.03.2017 e 13.12.2017. Considerato il forte impatto dello scarico in oggetto, sia in termini idraulici che in termini di carico organico, sull'impianto di depurazione ricettore. Preso atto della dichiarata disponibilità della ditta a farsi carico di uno studio di fattibilità mirato alla progettazione, potenziamento e modifica dei sistemi di trattamento privati e pubblici in vista di una espansione dell'attività produttiva. (...)";*

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	SALUMIFICIO PASTIFICIO DEL FUMAILOLO S.R.L.
Ubicazione insediamento	VIA DEI LAGHI – ALFERO, 32/B - VERGHERETO
Destinazione d'uso insediamento	Produzione pasta e piadina
Potenzialità insediamento	3000 mc/anno – 15 mc/giorno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore / Fossa Imhoff
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo B"
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. ALFERO, VIA DEI LAGHI

PRESCRIZIONI

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE nella Fognatura nera "tipo B", provenienti dall'insediamento di cui in premessa, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da Hera e secondo lo schema fognario allegato alla domanda prodotta in data 20/12/2016 e successive integrazioni:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature (locali adibiti a produzione pasta e piadina).**

- 2) **Non è ammesso in fognatura lo scarico dei reflui derivanti dalle operazioni di sbucciatura delle patate, che dovrà essere stoccato e smaltito come rifiuto, ai sensi della normativa vigente in materia.**
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti di tab. 3 all. 5 parte Terza D.lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 4) **La ditta dovrà presentare, entro il termine massimo di 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, uno studio di fattibilità al fine di rendere concreta la proposta tecnica di modifica e potenziamento impiantistico dei sistemi di trattamento delle acque reflue a servizio dell'azienda e dell'agglomerato.**
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
degrassatore 720 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue locali per produzione pasta e piadina);
misuratore di portata (sulla linea di scarico complessiva dello stabilimento) approvato e piombato da Hera;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche) posto prima di ogni trattamento depurativo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 7) Hera si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del misuratore di portata installato, qualora si rivelasse non idoneo alla misura delle acque reflue prodotte dallo stabilimento.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente).

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo studio di fattibilità richiesto dovrà essere realizzato e consegnato al Gestore e al Settore ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle del Savio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo.

A seguito della valutazione dello Studio di Fattibilità di cui sopra da parte del Gestore, quest'ultimo potrà emettere eventuali ulteriori prescrizioni relative agli adeguamenti impiantistici e gestionali necessari ed indicherà i tempi per adempiere: il Titolare dello scarico dovrà procedere a realizzare quanto prescritto, se del caso, a seguito dell'ottenimento di nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente atto, pertanto, rimane valido fino alla scadenza che il Gestore indicherà quale termine ultimo per la realizzazione delle eventuali modifiche impiantistiche e gestionali richieste.

In caso di mancato adempimento entro i termini indicati, il presente atto potrà essere sospeso e revocato.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.